

Proposta di provvedimento amministrativo n. 60/12^ di iniziativa d'Ufficio, recante: "Elezione del Garante della salute della Regione Calabria (articolo 4, legge regionale 10 luglio 2008, n.22)"

VISTI gli articoli 16, comma 2, lettera h) e 54, comma 6 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria);

VISTO l'articolo 112 del Regolamento interno del Consiglio regionale, che dispone in materia di nomine di competenza del Consiglio;

CONSIDERATO CHE il Garante della salute è eletto, a maggioranza qualificata dei presenti, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, tra persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale nel campo sociale o sanitario;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 dicembre 2021 con la quale è stata avviata la procedura – mediante pubblicazione del bando – per il conferimento delle cariche, tra le altre, del Garante della salute della Regione Calabria;

VISTE

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18 del 31 marzo 2022 con la quale si è preso atto delle risultanze dell'istruttoria volta alla verifica del possesso in capo ai candidati dei requisiti previsti per il conferimento delle nomine sopra descritte ed è stato concesso ai candidati esclusi un termine di sette giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito istituzionale dell'Ente per presentare istanza di riesame;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 12 maggio 2022 con la quale si è dato atto della verifica delle istanze di riesame relative alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2022 e della predisposizione degli elenchi definitivi relativi a ciascuna delle procedure volte al conferimento delle nomine, nei quali vengono riportati i nominativi dei candidati risultati idonei e quelli dei candidati esclusi;

PRESO ATTO, in particolare, dell'elenco dei candidati risultati idonei alla nomina di Garante della salute della Regione Calabria, che si allega quale parte integrante;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 22/2008, in sede di prima applicazione della legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Garante, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto;

SI PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE

- di eleggere il Garante della salute presso la Regione Calabria (articolo 5, legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4);
- di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione del presente provvedimento all'eletto, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, nonché al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza.